

**Risposta n. 230**

**OGGETTO:** Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Esigibilità IVA operazioni ante fallimento - compilazione della dichiarazione annuale IVA

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La curatela fallimentare della società [ALFA], di seguito istante, espone quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

Con interpello presentato il [...] alla Direzione regionale [...], l'istante ha chiesto di conoscere le sorti dell'IVA di rivalsa relativa a cessioni di contratti sportivi - assimilate alle prestazioni di servizio, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - effettuate prima dell'avvio della procedura concorsuale (avvenuta nel 2019), quando il corrispettivo è incassato dopo la dichiarazione di fallimento.

Con risposta del [...] 2020, la Direzione regionale [...], ha chiarito che l'IVA relativa alle prestazioni realizzate ante-fallimento, addebitata in via di rivalsa nel corso della procedura concorsuale, non costituisce un debito prededucibile ma concorsuale. Ne consegue la necessità di annotare separatamente le fatture emesse per documentare l'incasso del corrispettivo, senza far confluire il debito IVA nella liquidazione

periodica e annuale, nonché l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Agenzia delle entrate il debito non versato per consentirne l'insinuazione, seppur tardiva, al passivo.

L'istante afferma di essersi adeguato al parere fornito, contabilizzando separatamente le operazioni attive e passive realizzate prima dell'apertura del fallimento - la cui imposta è divenuta esigibile e/o detraibile nel corso del 2020 - dalle operazioni attive e passive effettuate sempre nel 2020 (successive alla dichiarazione di fallimento), e di aver comunicato all'Agenzia delle entrate, a mezzo PEC del [...], l'ammontare del debito IVA non versato.

Tanto premesso, l'istante chiede come vada compilata la dichiarazione annuale IVA/2021 - periodo 2020 - al fine di tenere separati il risultati riferibili alle operazioni ante fallimento da quelli riferibili alle operazioni realizzate nel corso del periodo d'imposta 2020, anche al fine di utilizzare in compensazione l'eccedenza a credito IVA emergente da tale periodo.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In sintesi, l'istante ritiene di dover compilare la dichiarazione annuale IVA 2021 per il periodo d'imposta 2020, presentando due intercalari, il primo riferito alle operazioni effettuate prima dell'apertura della procedura concorsuale, divenute esigibili dopo tale evento, il secondo riferito alle operazioni eseguite nel periodo d'imposta 2020.

Tale soluzione consentirebbe di segregare il debito IVA riferito alle operazioni ante apertura della procedura concorsuale, e di utilizzare in compensazione l'eccedenza a credito IVA prodotta dalle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2020.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La soluzione prospettata dal contribuente è condivisibile.

In via preliminare si conferma quanto chiarito dalla Direzione regionale [...], cui si rinvia per ogni approfondimento - secondo cui ogniqualvolta l'evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell'apertura della procedura concorsuale (nel caso di specie la cessione dei contratti sportivi), la circostanza che l'IVA diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura, sicché il credito non può considerarsi prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell'attivo con gli altri crediti concorsuali.

Fatta tale premessa, in assenza di una specifica modulistica che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d'imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA 2021 seguendo le istruzioni per la compilazione di cui al punto A del paragrafo 2.3 "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa", nonostante il fallimento sia stato aperto nel 2019.

In particolare, l'istante deve presentare una dichiarazione con due moduli, indicando nel primo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui IVA è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020, e nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d'imposta 2020.

Secondo le istruzioni del modello, laddove emerga un debito IVA dalle operazioni relative al periodo ante fallimento, *«...occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento ...in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro»*. L'eventuale eccedenza a credito IVA emergente dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all'apertura del fallimento (cfr. la risposta ad interpello n. 536, pubblicata il 9 novembre 2020 nell'apposita sezione del sito della scrivente ([www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-](http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-)

interpelli/interpelli), la circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011 e la risoluzione n. 279/E del 12 agosto 2002).

Resta fermo, come già chiarito dalla Direzione regionale, l'obbligo della curatela di trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l'apertura del fallimento al fine di consentirne l'insinuazione tardiva al passivo.

[...]

**LA DIRETTRICE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**